

Corso di Diritto Ecclesiastico



Silvia Baldassarre, Università di Firenze.
silvia.baldassarre@unifi.it

2023 NUMERO 65



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



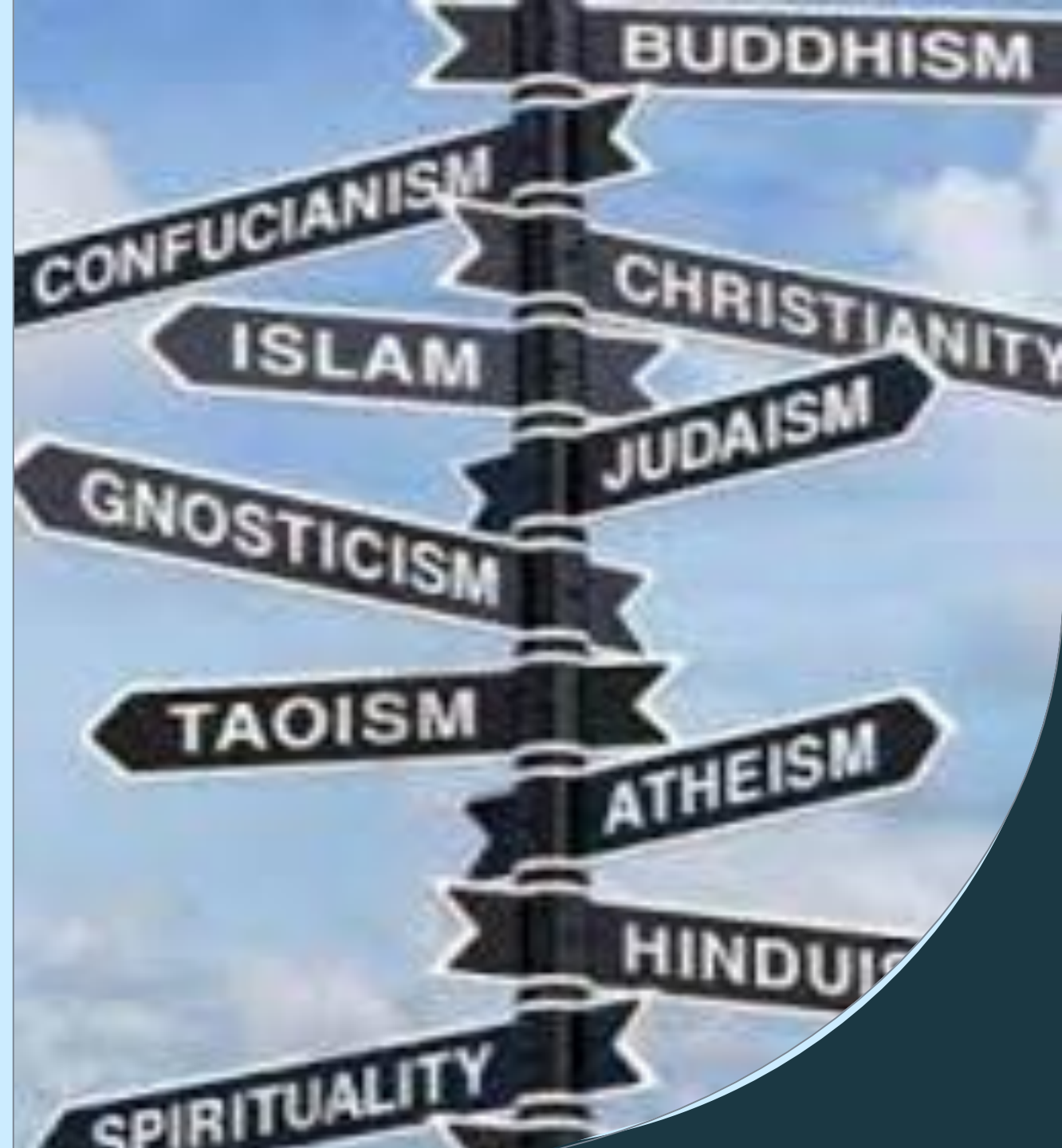
**Diritto "ecclesiastico"
fra retaggi del passato,
problematiche attuali
e sfide future**

S. Baldassarre - J. M. Torròn
H. Mueller - F. Clavairolly
G. Fattori - R. Mazzola
G. Carobene - P. Cavana
P. Consorti - G. Macrì - A. Ferrari
S. Ferrari - N. Colaianni
V. Pacillo - D. Romano

Diritto «ecclesiastico»?

Il panorama religioso sta cambiando

- Nel secondo dopoguerra il panorama religioso era invece "statico": cristallizzato in forme conosciute di secolare tradizione



L'odierno panorama religioso è «fluido»

Cesnur: nel 2001 in Italia erano presenti 658 gruppi religiosi organizzati; nel 2020 866 (un aumento del 31% circa in meno di 20 anni).



- Migrazioni fisiche e «virtuali»
- Glocalizzazione e globalizzazione
- Maggior consapevolezza della propria libertà di autodeterminare i convincimenti religiosi

ESEMPI DELLA NUOVA FISIONOMIA DEL FENOMENO RELIGIOSO

- Doppia/pluri-affiliazione religiosa
- Luoghi di culto «inclusivi»





**House of one, Berlino: uno spazio
multireligioso**

**Riunirà all'interno di un unico
edificio**

- una moschea
- una sinagoga
- Una chiesa

Edifici multi religiosi esistono anche a:

- **Berna (Svizzera): Casa delle religioni**
- **Omaha (Nebraska): Tri-Faith Initiative**



COME CAMBIA IL PANORAMA RELIGIOSO E QUAL È LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE MINORANZE DI CONVINZIONE IN UE?

Atlas of Religious and Belief Minority (RBM) Rights,
<https://atlasminorityrights.eu/index.php>





La “non credenza”...

Non è più un fenomeno tendenzialmente individuale, silenzioso, invisibile, un’orgogliosa rivendicazione di una propria ed originale visione del mondo, gelosa dell’autonomia umana e fondata sull’uso critico della ragione.

WORLD RELIGION DATABASE

Atei e Agnostici	Numero nel 2010	% 2010	Numero Nel 2020	% 2020
Francia	14.542.200	23,13%	15.536.495	23,8%
Italia	9.783.906	16.5%	10.252.025	16,95%
Belgio	2.604.983	23,81%	3.246.118	28,01%
Svezia	2.813.236	29,96%	3.291.986	32,6%
Estonia	821.582	61,68%	824.787	62,18%



Oggi la non credenza si manifesta sempre di più nella sua dimensione associata



- Le organizzazioni filosofiche hanno un carattere multiforme che rende opinabile qualsiasi univoca definizione.
- Le associazioni di non credenti sono sorte in Europa alla metà dell'800 nel Regno Unito, in Germania e alla fine del secolo anche in Italia (l'associazione (Leicester Secular Society, 1851; Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands K.d.ö.R., 1859, Associazione nazionale del libero pensiero "Giordano Bruno")
- Gli obiettivi delle organizzazioni filosofiche e non confessionali sono simili e tra questi ne ricordiamo alcuni: promuovere la laicità degli Stati, la separazione tra Chiesa e Stato, l'imparzialità e l'autonomia del potere civile e la neutralità dello spazio pubblico; incoraggiare norme etiche umaniste, una politica laica e un insegnamento laico nelle scuole pubbliche; tra gli obiettivi rientra anche la promozione della libertà di pensiero e dell'uguaglianza senza distinzioni di genere, religione, nazionalità o orientamenti sessuali; così come anche lo scopo di incoraggiare un'affiliazione religiosa consapevole, basata sulla libera scelta in età adulta.

Chi sono i non credenti? Esiste un confine netto tra credenza e non credenza?

- NONES
- AFFILIATI ALLE ORGANIZZAZIONI FILOSOFICHE E NON CONFENSIONALI
- È DIFFICILE DEFINIRE LA «NON CREDENZA»
- È DIFFICILE DEFINIRE LA «RELIGIONE»
- DWORKIN: La religione è più profonda di Dio; è religioso lo stupore dell'essere umano dinanzi al mistero della vita, stupore che ognuno interpreta e codifica secondo la propria sensibilità. Il teismo è solo una delle possibili manifestazioni della religione, una risposta alle domande ultime sulla vita, ancorata nella trascendenza. L'a-teismo costituisce un'altra possibile risposta a queste medesime domande, speculare al teismo, ancorata però nell'immanenza, nell'essere umano, nella ragione. L'ateismo religioso" non è dunque un ossimoro perché la religione non coincide con il teismo; le persone condividono "un fondamentale impulso religioso che si è manifestato in varie convinzioni ed emozioni. Per gran parte della storia questo impulso ha generato due tipi di convinzioni: la credenza in una forza intelligente soprannaturale un dio e un insieme di convinzioni etiche e morali profonde"
- BUDDISMO: esempio di confine sfumato tra religione e filosofia: Buddismo= Religione atea (Belgio riconoscimento come organizzazione filosofica e non confessionale)



- Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati che avevano partecipato alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1986), convocata in base alle disposizioni dell'Atto finale di Helsinki del 1975
- Trattato di Amsterdam, Dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
- Carta di Nizza
- Art. 17 TFUE
- Corte Edu, *Kokkinakis v. Greece* del 1993; *Buscarini e altri c. San marino*, 1999.
- Il binomio teismo/ateismo nella giurisprudenza CEDU è stato reiterato dagli anni Novanta fino a oggi in numerose sentenze, tra le quali: *Église Métropolitaine de Bessarabie e altri c. Moldavia*, 13 dicembre 2001, § 114; *Refah Partisi (Parti de la prospérité) e altri c. Turchia*, GC, 13 febbraio 2003, § 90; *Şahin c. Turchia*, GC, n. 44774/98, 10 novembre 2005, § 104; *Feti Demirtaş c. Turchia*, 17 gennaio 2012 § 103; *Savda c. Turchia*, 12 giugno 2012, § 90; *Tarhan c. Turchia*, 17 luglio 2012, § 52; *Eweida e altri c. Regno Unito*, 15 gennaio 2013, § 79; *S.A.S. c. Francia*, GC, 1° luglio 2014, § 124; *İzzettin Doğan e altri c. Turchia*, GC, 26 aprile 2016, § 103; *Osmanoğut Kocabas c. Svizzera*, 10 gennaio 2017, § 82; *Hamidović c. Bosnia-Erzegovina*, 5 dicembre 2017, § 36.



ART 17 TFUE

- «1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
- 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
- 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni».

ITALIA

- «Esiste un problema ateistico in Italia? (Cardia)
- Non credenza: art. 19 o 21 della Costituzione?
- Tribunale di Ferrara (1948); tribunale di Rovigo (1952); Concubini di Prato;
- (A. ORIGONE): l'ateismo attivo, organizzato, è illecito perché finalizzato a forme di proselitismo consistenti nel mettere il "nulla" al posto della fede. Origone temeva che "questo tristo fenomeno" potesse essere introdotto "con frode nel mondo giuridico sotto l'insegna della libertà religiosa" (A. ORIGONE, La posizione sistematica dell'ateismo in rapporto alla libertà religiosa)
- F. CARNELUTTI, "l'ateismo è una ragione di inferiorità in ogni manifestazione della vita; e prima di tutto nella vita intellettuale". La "cecità morale" dell'ateo lo rendono incapace di esercitare la funzione di educatore (F. CARNELUTTI, Libertà di coscienza nell'affidamento della prole al coniuge separato).
- Corte cost., 117/1979



ART. 19 COST. ITALIANA

- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
- Tutti hanno diritto di NON professare alcuna fede o di PROFESSARE LA PROPRIA "IRRELIGIOSITÀ" liberamente in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.



10 milioni di italiani vivono bene senza D.
E quando sono discriminati, c'è l'Uaar al loro fianco.



Per i giudici di primo e secondo grado la denegata autorizzazione all'affissione da parte del Comune di Verona non integra una condotta discriminatoria perché il manifesto non veicola alcun messaggio di propaganda dell'ateismo, ma al contrario, svislisce l'altrui credo.

Cassazione, ordinanza 17 aprile 2021: il diritto di propaganda dell'ateismo rientra nell'art. 19 e dunque deve essere riconosciuto alle convinzioni filosofiche e non confessionali «al pari e nella stessa misura» di quelle teiste

In Belgio la laicità cd. organizzata è rappresentata dal Consiglio laico centrale che gode di uno *status* analogo a quello degli altri sei culti riconosciuti; gli stipendi e le pensioni dei delegati filosofici, al pari di quelli dei ministri dei sei culti, sono a carico dello Stato per espressa previsione costituzionale (art.181).

Nei Paesi Bassi le confessioni religiose e le associazioni filosofiche e non confessionali sono parimenti associazioni di diritto privato. Qui, come in Belgio, le associazioni filosofiche possono anche svolgere l'assistenza morale laica nelle comunità separate.

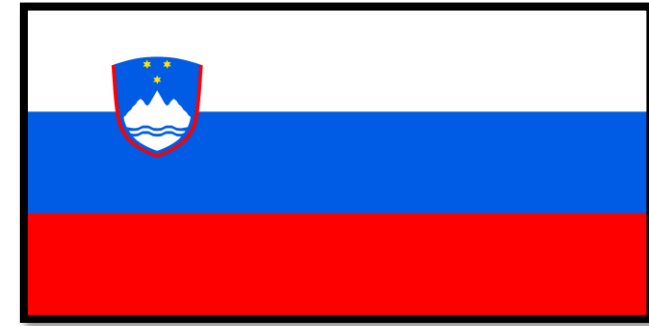


In Germania l'art. 137 della Costituzione di Weimar, incorporato, insieme alle altre disposizioni in materia religiosa, nella Legge fondamentale del 1949, garantisce un'eguale condizione giuridica alle confessioni e alle associazioni filosofiche.

Il Land della Bassa Sassonia ha stipulato un Trattato con la federazione ateista che consente a quest'ultima non solo di tassare gli aderenti, al pari delle confessioni riconosciute come corporazioni di diritto pubblico, ma riconosce anche il diritto di istituire corsi nelle scuole.



In Slovenia, in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale del 2010 la personalità giuridica può essere riconosciuta alle comunità che professano valori filosofici.



In Austria la "Società religiosa ateista" (così denominata per evidenziare la connessione dell'ateismo alla religione - secondo un'ottica Dworkiana-), dopo aver raggiunto il numero minimo di affiliati legalmente previsto per la richiesta di riconoscimento (300 membri) ha presentato nel dicembre 2019 istanza di riconoscimento al Governo e se ne attendono gli esiti.



Ci sono poi ordinamenti, come quello dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Germania, che estendono al sentimento ateista la tutela penale accordata al sentimento religioso.



Chiesa cattolica (art. 7 Cost.)

**13 Gruppi con
legge d'intesa**

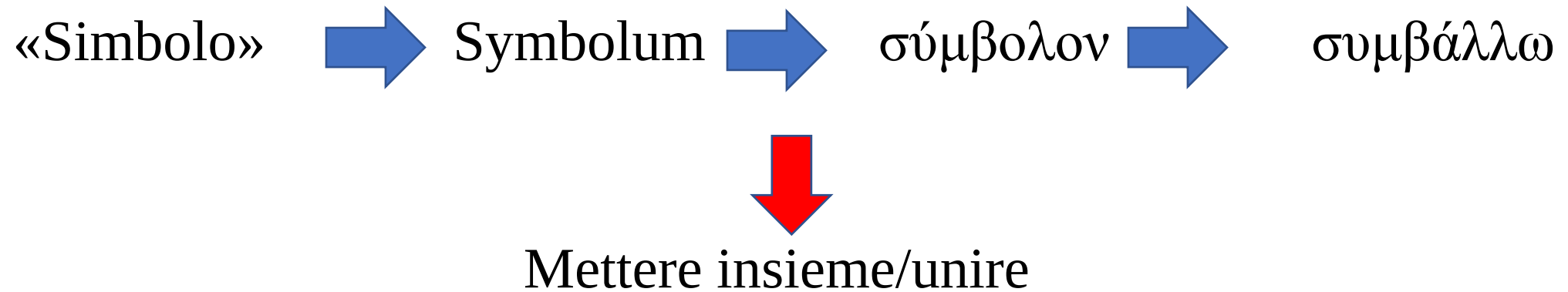
**Gruppi senza legge d'intesa
(Legge 1159/1929)**



**Organizzazioni filosofiche e non
confessionali**

SIMBOLI RELIGIOSI E SPAZIO PUBBLICO





Valore evocativo: significa che il simbolo suscita, nella mente di chi lo osserva, un'idea diversa da quella che suscita la sua sembianza materiale, perché evoca entità astratte, concetti, valori la cui espressione verbale è molto complessa, mentre attraverso il simbolo diventa immediata.

LA COSTITUZIONE CONTEMPLA UN SOLO SIMBOLO DELLO STATO, nell' art. 12 Cost.:

ART. 12 Cost.: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni»

Tale previsione comporta l'impossibilità di considerare altri simboli collettivi dell'intera nazione



La questione dei simboli è dibattuta anche all'interno delle stesse religioni



- Il cristianesimo nei secoli ha vissuto delle fratture proprio in ordine al valore da attribuire alle immagini.

A person wearing a blue robe is shown from the chest down, holding a long string of white prayer beads (mala) with both hands. The person is seated on a blue and white patterned mat. In the foreground, on the right side, is a small, weathered Buddha statue. The statue is seated in a meditative pose, wearing a dark, beaded necklace. The background is dark and out of focus.

Nella odierna
società pluralista
si diffondono
nuovi simboli
religiosi





Scolapasta
pastafariano

TAOISMO (turbante del caos originale; turbante e nove lati)





Nella materia dei simboli è necessario distinguere tra:

ostensione istituzionale:

«l'esposizione di simboli religiosi può costituire un 'segno', una comunicazione non verbale intesa a trasmettere un messaggio diretto o indiretto dei poteri pubblici rivolto a quanti fruiscono di quello spazio» (Consorti)

Lo Stato non può identificarsi né imporre autoritativamente simboli religiosi (Corte cost. 203/1989; 334/1996, Cassazione, Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24414.)



ostensione personale:

i singoli, a meno che non rivestano funzioni pubbliche, sono liberi di esprimere la loro identità culturale e religiosa (Art. 19 Cost.), con il limite di quelle forme di vestiario che coprono il volto, impedendo il riconoscimento della persona e ostacolandone i rapporti sociali

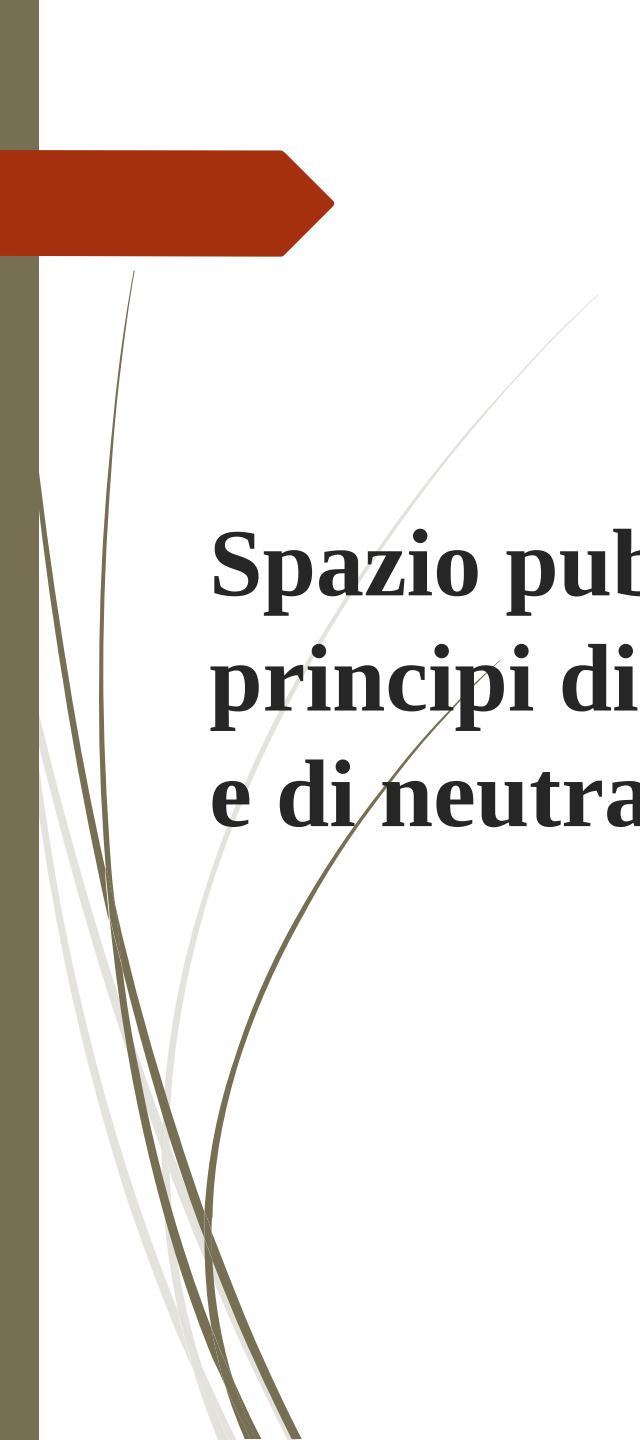


SPAZIO PUBBLICO

- **TUTTI QUEI LUOGHI IN CUI SI ESERCITANO FUNZIONI PUBBLICHE;**
- **le autorità pubbliche esercitano i loro poteri e assumono decisioni vincolanti nei confronti dei privati;**
- **l'Amministrazione svolge compiti di benessere erogando servizi pubblici (ad es. nei settori della cultura o della salute).**

(esempi: scuole pubbliche, tribunali, aule parlamentari, ospedali pubblici etc).

- **L'uso di simboli religiosi nello spazio privato resta di norma giuridicamente irrilevante**



Spazio pubblico: principi di laicità e di neutralità

Corte cost., n. 334/1996: "in nessun caso il compimento di atti appartenenti (...) alla sfera religiosa, possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato"

Corte cost., n. 334/1996 : "la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato"

Corte cost., n. 329/1997 la Costituzione "esclude che la religione possa considerarsi strumentale alle finalità dello Stato e viceversa"

Cassazione, IV Sez. Penale, n. 439/2000: il principio di imparzialità "si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico (...) sia neutrale e tale permanga nel tempo"

ESEMPI DI OSTENSIONE ISTITUZIONALE DEL CROCIFISSO



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)





Nessuna fonte normativa primaria statale disciplina l'esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici.

La sola norma nazionale che prevede la **facoltà** di esporre simboli religiosi in edifici pubblici «ma in spazi che possono dirsi in qualche misura 'privati'» si riscontra nell'ordinamento penitenziario (d.p.r. n. 230 del 2000, art. 58.2):

«è consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa».



La presenza obbligatoria del crocifisso è prevista da
**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
OTTOCENTESCHE**

Disposizioni organicamente rispondenti, allora, al carattere confessionista del Regno d'Italia (art. 1 Statuto Albertino)

- R.d. 15 settembre 1860, n. 4336 (contenente il regolamento di attuazione della legge 13 novembre 1859, n. 3725 – Legge Casati – il cui art. 140 disponeva che «ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (...) di un crocifisso»

STATUTO ALBERTINO 1848

(esteso al Regno d'Italia nel 1861)

Art. 1: CONFESSIONISMO DI STATO

«La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi»

PERIODO FASCISTA:
POLITICA VOLTA ALL'ALLEANZA TRONO-ALTARE

L'ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO è stabilita da:

- Nelle aule giudiziarie (**Circ.** Min. g. g. 29 maggio 1926, n. 2134/1867)
- Nelle scuole elementari (art. 119 R.d. 1927/1928)
- Nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 118 R.d. 965/1924)

Stabiliscono la presenza di BANDIERA, IMMAGINE del RE,
CROCIFISSO.

Ma L'assetto muta radicalmente con la Costituzione (1948)

- **SUPERAMENTO IMPLICITO DEL PRINCIPIO CONFESSIONISTA** (abbandonato formalmente con la revisione del Concordato, 1984)
- **PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI NON DISCRIMINAZIONE, ANCHE RELIGIOSA (ART. 3)**
- **SEPARAZIONE DEGLI ORDINI (ART. 7.1)**
- **PLURALISMO RELIGIOSO (ART. 8)**
- **LIBERTÀ *DI e DALLA* RELIGIONE (ART. 19)**



CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 203 DEL 1989

L'ITALIA è UNO STATO LAICO

La laicità viene ricavata in via ermeneutica dall'interpretazione congiunta degli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.:

- Un principio supremo dell'ordinamento costituzionale
- primo criterio ermeneutico delle leggi che hanno contenuto etico-religioso
- «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica»



La laicità nella giurisprudenza costituzionale:

- Impone allo Stato e alla P.A. precisi DOVERI di EQUIDISTANZA E IMPARZIALITÀ nei confronti del fenomeno religioso (s. nn. 508 del 2000; 346 del 2002) = DISTINZIONE DEGLI ORDINI
- Impone allo Stato il «divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti» (s. 334 del 1994), poiché la religione appartiene «a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico»

NORME REGOLAMENTARI sul crocifisso: ANCORA VIGENTI?

CASSAZIONE (S. 439/2000):

- SONO DA RITENERE **IMPLICITAMENTE ABROGATE** IN QUANTO INCOMPATIBILI CON IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO: IL CROCIFISSO VIOLA IL PRINCIPIO DI LAICITÀ.

il principio di laicità rappresenta “condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico (...) sia neutrale e tale permanga nel tempo” (Corte di Cassazione, n. 439/2000)

- IL CROCIFISSO è **SIMBOLO FONDAMENTALE DELLA RELIGIONE CRISTIANA (CATTOLICA)**: NON BISOGNA SMINUIRE LE PROBLEMATICHE CHE DERIVANO DALLA SUA ESPOSIZIONE ANCHE «IN RAGIONE DELLE SEMPRE PIÙ PRESSANTI ESIGENZE DI TUTELA DELLE MINORANZE RELIGIOSE, ETNICHE E CULTURALI IN UN ORDINAMENTO ISPIRATO AI VALORI DELLA TOLLERANZA, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA NON DISCRIMINAZIONE, DEL RISPETTO DEL PLURALISMO (Sez. Unite, 15614 del 2006)

CONSIGLIO DI STATO (PARERE 63/1988 E S. 556/2006)

LEGITTIMAMENTE VIGENTI PERCHÉ

- PREESISTONO AI PATTI LATERANENSI e coerenti con questi; esse inoltre non sono state intaccate dalle modifiche ai Patti del 1984 (CRITERIO CRONOLOGICO)
- «CROCE/CROCIFISSO»: SIMBOLO DELLA CULTURA CRISTIANA E DELLA CIVILTÀ. La sua presenza esprime un **valore universale, avulso da una specifica visione confessionale**
- (N.B l'uso equivalente di croce/crocifisso come fossero sinonimi)

LA «TEORIA CRONOLOGICO CULTURALE» DEL CONSIGLIO DI STATO È GIURIDICAMENTE FONDATA?

CRITERIO CRONOLOGICO

le norme regolamentari non sono entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie poiché... entrambe partono dalla logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata!

PARAMETRI CRONOLOGICI più idonei sono la COSTITUZIONE E il PRINCIPIO SUPREMO DI LAICITÀ

RELIGIONE CATTOLICA COME RELIGIONE DELLA «MAGGIORANZA»

Il criterio di maggioranza è stato tralasciato dalla Corte Cost. già dal 1988 (s. 925 del 1988) perché

-la libertà religiosa e di coscienza costituiscono un diritto FONDAMENTALE che, in quanto tale, spetta a tutti.

- Diritti fondamentali: nascono come diritti DELLE MINORANZE contro la tirannia delle maggioranze.

VALENZA CULTURALE DEL CROCIFISSO

Non la si può disconoscere, ma è riduttivo ergere un simbolo religioso a emblema della cultura italiana. (bandiera, art. 12 Cost., unico simbolo)

- In Italia sono molte le controversie che hanno riguardato l'esposizione del crocifisso.
- Non è un caso che il problema si sia cominciato a porre subito dopo l'accordo di Villa Madama di modifica del concordato, quando cioè Stato e Chiesa di comune accordo hanno considerato non più in vigore il principio confessionista (già implicitamente superato – anche se non secondo tutti in dottrina – con l'entrata in vigore della Costituzione).

Articolo 1, Protocollo addizionale all'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984, fu precisato che:

«...la Santa Sede e la Repubblica Italiana (...) dichiarano di comune intesa... in relazione all'articolo 1 (53): **si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano**».



Si è cominciata ad avvertire una contraddizione logica oltre che giuridica nella presenza del simbolo di quella che era, ed ora non è più, la religione dello Stato.

Molte delle controversie sul crocifisso hanno ad oggetto la sua ostensione **nelle aule scolastiche**





A questo proposito giova ricordare che:

«La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale»

DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 1.4

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

CASO MONTAGNANA



CASO MONTAGNANA

Il professor Montagnana rifiuta, per motivi di coscienza, di svolgere le funzioni di scrutatore se l'arredo dei seggi non sarà adeguato all'identità laica dello Stato (rimozione del crocifisso).

La sua è una **battaglia di principio**, dal momento che il crocifisso manca nel seggio di sua competenza, ma è ubicato negli altri.

Per essersi sottratto «senza giustificato motivo» all'ufficio di scrutatore inizia una vicenda giudiziaria che si concluderà con una sentenza assolutoria della Cassazione (n. 439 del 2000), nella quale si afferma che:

“dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, [...] **non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti** dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia”.



La presenza del crocifisso è **di per sé lesiva del principio di laicità**, non è dunque rilevante che il simbolo si trovi affisso nel seggio di destinazione dello scrutatore o in un altro seggio.

Corte di Cassazione n. 439 del 2000, punto 5:

“Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, **indipendentemente** dal luogo in cui si verifichi, cosicché **non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione**”

CASO SMITH

Nell'anno scolastico 2002/03 Adel Smith, cittadino italiano allora Presidente dell'Unione Musulmani d'Italia, chiese alla scuola d'infanzia ed elementare statale "A. Silveri" di Ofena (AQ), frequentata dai suoi figli, di rimuovere i crocifissi o, in subordine, di appendere un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano. Ricevuta l'autorizzazione dal corpo docente, il quadretto viene però rimosso il giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico.



SURAH AL-IKHLAS

Capitolo 112 del sacro Corano

La sintesi del concetto di Dio nell'Islam

Il Corano è la vera Parola di Dio. Pur essendo il capitolo (surah) Al-Ikhlâs uno dei più brevi capitoli [del Corano], esso tratta con profondità l'essenza di Dio. Sebbene musulmani, cristiani, ebrei ed altri tutti credono in Dio, i loro concetti su di Lui differiscono in modo significativo. I musulmani credono in Dio Eterno, Unico, Assoluto e Perfetto: Creatore e Sostentatore di tutto ciò che esiste. Essi riconoscono che questo Essere Supremo è l'origine di tutte le occorrenze e che solo Lui è Divino. I Suoi perfetti Attributi sono dissimili da quelli dell'uomo o di qualsiasi altro essere e nulla Lo assomiglia, così Egli non può essere paragonato a nulla della Sua creazione. Egli non è in alcun modo parte della Sua creazione, né alcunché della Sua creazione è parte di Lui. Il significato di questa Divinità esclusiva è che niente e nessuno di ciò che esiste è degno di essere adorato all'intuori dell'Unico Vero Dio. "Allah" è il Nome proprio in arabo a Lui Solo applicabile.

Nel Nome di Dio, il Misericorde, il Misericordioso

**“Dì: ‘Lui è Allah, l’Unico,
Allah, l’Eterno Sostentatore.
Non genera, né è stato generato.
E non vi è alcunché che Gli assomigli’”**

(1) **“Dì: ‘Lui è Allah, l’Unico’** Questo versetto rappresenta l'affermazione di Dio Stesso riguardo la Sua Unicità esclusiva. Perciò si tratta di un comando al Profeta Muhammad ed a chiunque legga o reciti il versetto, affinché affermi la Sua Unicità per mezzo di un rigoroso monoteismo. Egli è Uno e come Lui non vi è alcuno. Ci sono molte singolarità nel mondo, tuttavia nulla e nessuno è davvero unico, in quanto ogni cosa ed ognuno ha dei simili ad esso. Per esempio, sebbene esista un solo monte Everest, pure ci sono altre alte montagne ad esso simili. Per quanto riguarda Dio non c'è nemmeno un solo essere simile a Lui. Mentre qualunque unità può essere divisa in parti, Dio è Unico in quanto la sua Unità è indivisibile.

(2) **“Allah, l’Eterno Sostentatore.”** L'unicità di Dio si realizza nella sua auto-sussistenza ed autosufficienza. Al contrario, tutti gli esseri creati hanno necessità e



Smith ricorre al Tribunale di L'Aquila che, con Ordinanza del 23 ottobre 2003, decreta la **rimozione** del crocifisso dalle aule scolastiche.

Il giudice aquilano osserva però che l'esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato ha introdotto un nuovo assetto normativo «che si pone in **contrasto insanabile** con la disciplina (scolastica e non) che impone l'esposizione del crocifisso. (...)».

Il giudice abruzzese sottolinea inoltre che **la questione dell'esposizione del crocifisso non riguarda solo la libertà di religione di alunni/e, ma anche la neutralità dell'istituzione pubblica**: la presenza del simbolo manifesta «l'inequivoca volontà dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico “al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente e loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti”»

Il giudice ritiene **parimenti lesiva** della libertà di religione anche **l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni** (nel caso di specie il quadretto):

L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi (**PARETE BIANCA**) piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la **libertà religiosa negativa** di color che non hanno alcun credo.



Ma...

Poco più di un mese dopo, tuttavia, proposto reclamo dal Ministero e dall'Istituto, il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, con Ordinanza del 19-29 novembre 2003, ha dichiarato il **difetto di giurisdizione del giudice ordinario** e ha **revocato l'ordinanza cautelare**: l'istanza presentata si concretizzava nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione del servizio scolastico, per la quale si prevede **l'esclusiva competenza del giudice amministrativo**.

Anche la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Sezioni unite civili, Ordinanza n. 15614 del 10 luglio 2006).

CASO LAUTSI 2002

La signora Lautsi chiede la rimozione dei crocifissi dalle aule della scuola media frequentata dai figli in un comune del Veneto



CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 389/2004 dichiara la questione
INAMMISSIBILE per incompetenza:
La Corte giudica solo su leggi o atti aventi forza di legge (non su norme di rango secondario).

TAR VENETO (SEZ. I)

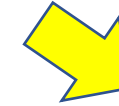
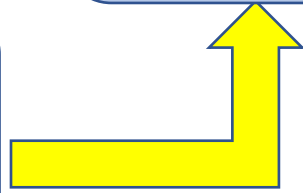


solleva
questione di
legittimità
costituzionale



Lautsi impugna il provvedimento amministrativo di diniego di rimozione per violazione di:

- Artt. 3 e 19 Cost.
- Art. 9 CEDU;
- Art. 97 Cost (imparzialità della Pubblica Amministrazione).



SI TORNA QUINDI AL TAR (SEZ. III)

S. 1110/2005: il crocifisso non è un simbolo religioso, ma **CULTURALE**; un simbolo (addirittura!) di laicità dello Stato



CONSIGLIO DI STATO

- Ribadisce le tesi del tar «ammorbidendole»
- «efficacia cangiante» del crocifisso: il significato cambia a seconda di dove sia esposto

CORTE EDU: LAUTSI c. ITALIA

Lautsi invoca l'art. 9 ("Libertà di Pensiero, Coscienza e Religione"), e l'ART. 2 del PROTOCOLLO 1 ("Libertà del genitore di educare i figli")

2009: Italia condannata

- il crocifisso è un simbolo religioso (non culturale), incompatibile con il pluralismo in una società democratica e incompatibile con il principio di laicità
- Il crocifisso è un simbolo ostensivo **FORTE**, in grado di condizionare

Grande Chambre 2011: assolve l'Italia

- il crocifisso è un simbolo religioso (non culturale) ma **PASSIVO**: non ha una influenza sugli alunni comparabile a quella che può avere la partecipazione ad attività religiose; il crocifisso non obbliga ad atti di reverenza, ma è praticamente un simbolo d'arredo al quale gli studenti a volte non fanno nemmeno caso (si sviscerisce così il significato di questo simbolo anche per i credenti, come ha affermato anche Padre Sorge).
- **MARGINE DI APPREZZAMENTO**: non vi è un comune orientamento in Europa a proposito del principio di laicità

CASO COPPOLI

- Il Prof. Coppoli, insegnante di lettere in un istituto di Terni, ritenendo il crocifisso incompatibile con la libertà di coscienza, la laicità e la neutralità dell'istruzione pubblica, all'inizio delle sue lezioni rimuoveva il crocifisso dalla parete e lo riaffiggeva al termine
- Il Dirigente scolastico, forte della decisione dell'assemblea di classe di mantenere il crocifisso, avvia un procedimento disciplinare nei confronti del docente, che si conclude con la sospensione dall'insegnamento per 30 giorni
- Coppoli impugna il provvedimento dinanzi al giudice del lavoro



- Il ricorso viene respinto: «Il comportamento del dirigente è stato indirizzato dalla esclusiva esigenza di garantire il pluralismo culturale e religioso, di rispettare la coscienza morale e religiosa espressa dagli alunni (...)»
- Dello stesso avviso la Corte d'Appello
- Si va in Cassazione: poiché la questione rientra tra quelle «di massima di particolare importanza» si chiede l'assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

Nell'ordinanza interlocutoria si legge: «(...) il conflitto fra la volontà espressa dagli alunni e quella del docente che nel simbolo non si riconosce, andrebbe risolto valorizzando il principio di laicità dello Stato (...) che implica l'impossibilità di operare discriminazioni fra le diverse fedi e fra credenti e non credenti»

Sezioni Unite della Cassazione, 9 settembre 2021, n. 24414:

- «l'esposizione **autoritativa** del crocifisso nelle aule scolastiche **non è compatibile** col principio supremo di laicità dello Stato (...), con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni (...), entra in conflitto anche con un altro corollario della laicità: l'imparzialità e l'equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita una discriminazione basata sul maggiore o minore numero degli appartenenti all'una o all'altra di esse»
- «**la disposizione regolamentare sugli arredi scolastici**, risalente al periodo fascista e coerente col passato carattere confessionale dello Stato, **necessita di essere letta, nell'attuale contesto costituzionale**, attraverso un'interpretazione evolutiva che **tramuta il previgente obbligo di esposizione in una mera facoltà**
- Non sussistendo più l'obbligo, saranno dunque le diverse comunità scolastiche a decidere sull'affissione del crocifisso e di altri simboli religiosi in base a una **reasonable accommodation** (accomodamento ragionevole) delle diverse opzioni ideali coinvolte.

Proposta di legge sull'esposizione del crocifisso

"Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni«, 6 settembre 2023.

Atto Camera: 1384,

<https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1384&sede=&tipo=>

Deputati Bordonali-lezzi

Testo identico a quello presentato nel 2018: proposta di legge n. 387 “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni”

“... la presente legge disciplina l’esposizione del Crocifisso in **tutti** gli uffici della pubblica amministrazione [...] al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le **radici** nella civiltà e nella tradizione cattolica” (art. 2, Finalità);

Il crocifisso pertanto dovrà essere esposto:

“Nelle aule delle **scuole** di ogni ordine e grado e delle **università** e accademie del sistema pubblico integrato d’istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni [...], e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e autostazioni, nei **porti** e negli **aeroporti**, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani e all’estero,

è fatto obbligo di esporre in luogo **elevato e ben visibile** l’immagine del Crocifisso” (art. 3.1. Esposizione del crocifisso).

Nel lungo elenco di luoghi che, secondo il testo della proposta di legge, devono “testimoniare le radici cattoliche dell’identità italiana” figurano anche le Università.

Una simile previsione non ha precedenti; tra le disposizioni regolamentari risalenti al periodo fascista non si riscontrano infatti estensioni dell’obbligo del simbolo agli ambienti accademici, se non, con molte riserve interpretative, in una circolare del 26 maggio 1926⁵⁰

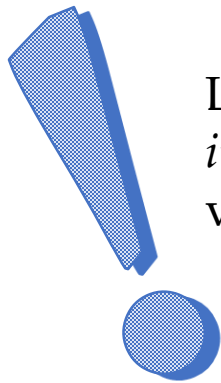


Un’imposizione normativa di tal genere determina un chiaro contrasto con la libertà della scienza e dell’insegnamento e l’autonomia universitaria sancita dall’art. 33, **ultimo comma, della Costituzione.**

Proposta di legge: SANZIONI PER MANCATA AFFISSIONE DEL CROCIFISSO (ART. 4)

“Chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’ammenda da 500 a 1.000 euro”.

La medesima sanzione è prevista per il pubblico ufficiale che rifiuti di esporlo e a chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, non provveda alla collocazione o non vigili affinché essa avvenga.



La legge n. 22 del 1998 (*Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea*), non prevede sanzione penale nel caso di violazione dell’obbligo di affissione della bandiera nazionale.

Togliere il crocifisso, alla luce di una “laicità positiva o attiva”, intesa come compito dello Stato di “uniformarsi” a «quella distinzione tra “ordini” distinti, non solo non integra una condotta antigiuridica, ma anzi non contiene nessuna attitudine offensiva, poiché costituisce “(ri)affermazione del principio di laicità». (Tribunale Ordinario di Modena, causa n. 40322/2012- Cassazione 2021)

